



Decreto Dirigenziale n. 283 del 22/11/2019

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 17 - DIREZ. GENER. CICLO INTEG. DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, VALUTAZ E AUTORIZZAMB

U.O.D. 9 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno

Oggetto dell'Atto:

. LGS. 152/06 ART. 208. AUTORIZZAZIONE UNICA PER REALIZZAZIONE ED ESERCIZIO. IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI NON PERICOLOSI DA REALIZZARSI IN LOCALITA' PARAPOTI NEL COMUNE DI MONTECORVINO PUGLIANO (SA). DITTA ECOAMBIENTE SALERNO S.P.A. IN LIQUIDAZIONE CON SEDE LEGALE IN VIA SABATO VISCO N. 20 - LOC. MIGLIARO - COMUNE DI SALERNO.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- il D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., detta le norme in materia di gestione dei rifiuti;
- l'art. 208 del citato D. Lgs. 152/06 detta la procedura per l'approvazione dei progetti e autorizzazione unica alla realizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti;
- la Regione Campania, con delibera di Giunta n. 8 del 15/01/2019, ha stabilito le procedure per il rilascio dell'Autorizzazione Unica degli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti di cui all'art. 208 del D. Lgs. 152/06;
- il sig. Vincenzo Petrosino, nato a Nocera Inferiore (Sa) il 15.09.1966, in qualità di legale rappresentante della ditta EcoAmbiente Salerno S.p.A. in liquidazione, con sede legale in via Sabato Visco n. 20 - loc. Migliaro - Comune di Salerno, ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06, in data 15/07/2019 - prot. 0446197, di autorizzazione per la realizzazione ed esercizio di un impianto di recupero rifiuti non pericolosi da realizzarsi in località Parapoti nel Comune di Montecorvino Pugliano (Sa), individuato al Catasto terreni del medesimo Comune al foglio n. 8 e n. 11, particelle n. 449, 24 e 28 per una superficie complessiva di 2.917 mq;

PRESO ATTO che:

- la ditta ha presentato integrazioni acquisite dall'U.O.D. Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno, rispettivamente il 26/07/2019 al prot. 0474036, il 12/08/2019 al prot. 0503278, il 14/08/2019 al prot. 0506148, il 26/08/2019 al prot. 0513494, il 24/09/2019 al prot. 0566581 ed il 24/09/2019 al prot. 0567680;
- nella relazione tecnica acquisita il 24/09/2019 - prot. 0567680 è stato dichiarato che l'impianto di che trattasi non è soggetto alla normativa antincendio di cui al D.P.R. n. 151/2011, né tantomeno alle prescrizioni dell'intervenuta D.G.R. n. 223/2019;

CONSIDERATO che la Conferenza di Servizi decisoria del 25.09.2019:

- sentiti i chiarimenti forniti dalla ditta ed acquisiti i pareri favorevoli della società Terna, della Comunità Montana Monti Picentini e dell'Ente d'Ambito dei Servizi di Gestione Integrata dei Rifiuti, nonché l'assenso, ai sensi dell'art. 14 ter, comma 7, L. 241/90, dell'ARPAC Dipartimento di Salerno, dell'ASL Salerno, dell'U.O.D. Genio Civile di Salerno, dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale e del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Salerno, assenti seppur invitati;
- preso atto:
 - a) del parere sfavorevole del Sindaco del Comune di Montecorvino Pugliano;
 - b) della dichiarazione del rappresentante dell'Amministrazione Provinciale di Salerno, il quale dichiara *"di non avere nessun parere da esprimere in quanto confliggente con il ruolo di committente dell'opera"*;
 - c) della dichiarazione del rappresentante della società ECOAMBIENTE relativa alla finalità dell'impianto che è di esclusiva messa in sicurezza della discarica di Parapoti ed è legata dal punto di vista tempistico al cronoprogramma dei lavori di messa in sicurezza;
 - ha espresso parere favorevole al progetto per l'impianto di che trattasi con le seguenti prescrizioni:
 1. effettuare un'indagine fonometrica finalizzata a verificare il rispetto dei valori limite stabiliti dalla normativa vigente;
 2. presentare il P.E.I. (Piano di Emergenza Interno) alla Prefettura, ai sensi dell'art. 26 bis dell'Allegato alla Legge n. 132 dell'1/12/2018;
 - ha subordinato il rilascio del decreto autorizzativo all'acquisizione della seguente documentazione:
 1. cronoprogramma dei lavori di messa in sicurezza della discarica;
 2. aggiornamento della TAV E G7 riportante il pozzetto fiscale georeferenziato prima del recapito nel Fosso Trauso;
 3. quadro riepilogativo delle emissioni in atmosfera conforme al format regionale;
 4. nulla osta idraulico;

PRESO ATTO che:

- con D.D n. 366 del 23/10/2019 l'U.O.D. Genio Civile di Salerno ha rilasciato alla Società EcoAmbiente Salerno S.p.A. la concessione, ai sensi del R.D. n. 523/1904, per lo scarico nell'alveo demaniale denominato "Torrente Trauso-Lama", di 6,00 l/s fuori vincolo paesaggistico;
- in data 12/11/2019, prot. 0681558, è pervenuta da parte della ditta l'intera documentazione in formato cartaceo ed in formato digitale;

RITENUTO, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06, poter procedere al rilascio dell'autorizzazione per la realizzazione ed esercizio dell'impianto di che trattasi;

CONSIDERATO che dal funzionario istruttore incaricato e dal Responsabile di Posizione Organizzativa competente, ing. Giovanni Galiano, non si rilevano motivi ostativi all'accoglimento della domanda;

VISTO:

- il D. Lgs. n. 152/06;
- la D.G.R.C. n. 8/19;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte di:

AUTORIZZARE, ai sensi dall'art. 208 del D. Lgs. 152/06, la ditta **EcoAmbiente Salerno S.p.A. in liquidazione**, rappresentante legale Vincenzo Petrosino nato a Nocera Inferiore (Sa) il 15.09.1966, alla realizzazione ed esercizio di un impianto di recupero rifiuti non pericolosi da realizzarsi in località Parapoti nel Comune di Montecorvino Pugliano (Sa), individuato al Catasto terreni del medesimo Comune al foglio n. 8 e n. 11, particelle n. 449, 24 e 28 per una superficie complessiva di 2.917 mq.

PRECISARE che la ditta potrà effettuare presso l'impianto le operazioni, di cui all'allegato C alla Parte IV del D. Lgs. 152/06, così come definite dalla vigente normativa in materia, per i codici EER, quantità e volumi riportati nelle seguenti tabelle:

<i>Operazioni richieste</i>	<i>CER</i>	<i>Tipologia rifiuti</i>	<i>Capacità produttiva richiesta [t/a]</i>	<i>Capacità produttiva richiesta [m³/a]</i>	<i>Capacità produttiva giornaliera</i>
<i>R10: Spandimento sul suolo</i>	19 05 03	Compost fuori specifica di cui alla DGR 693/2018	16.000	24.600	53,33 t/g
					82 m ³ /g
<i>R13: Messa in riserva di rifiuti</i>	19 05 03	Compost fuori specifica di cui alla DGR 693/2018	16.000	24.600	53,33 t/g
					82 m ³ /g

PRECISARE che l'operazione di recupero [R10] è finalizzata alla copertura finale della discarica di Parapoti in conformità alla D.G.R. N. 693 del 30/10/2018.

EVIDENZIARE che:

a) ai sensi del comma 1, dell'allegato D alla Parte IV del D. Lgs. 152/06, la classificazione dei rifiuti è effettuata dal produttore, assegnando ad essi il competente codice EER, applicando le disposizioni contenute nella decisione 2014/955/UE;

b) il deposito temporaneo dovrà essere effettuato in conformità dell'art. 183, comma 1, lettera bb) del D. Lgs. n. 152/06.

STABILIRE che:

- i lavori per la realizzazione dell'impianto dovranno iniziare e concludersi entro i termini previsti dal D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii., avente ad oggetto disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, previa comunicazione di inizio lavori all'U.O.D. - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno;
- la Ditta, al termine dei lavori, provvederà a darne comunicazione all'U.O.D. - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno, trasmettendo apposita perizia asseverata, da tecnico abilitato, attestante l'ultimazione dei lavori e la conformità degli stessi con il progetto approvato;
- in uno alla perizia, dovrà essere trasmessa comunicazione della data di inizio esercizio, sottoscritta dal legale rappresentante della ditta, nonché polizza fidejussoria conforme alla delibera di Giunta Regionale n. 8/2019 - Parte V.

PRESCRIVERE che la ditta dovrà:

- effettuare, entro trenta giorni dall'inizio dell'esercizio, un'indagine fonometrica finalizzata a verificare il rispetto dei valori limite stabiliti dalla normativa vigente;
- presentare il P.E.I. (Piano di Emergenza Interno) alla Prefettura, ai sensi dell'art. 26 bis dell'Allegato alla Legge n. 132 dell'1/12/2018.

PRECISARE, altresì, che:

- in fase di esercizio dovranno essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione di odori e la dispersione di aerosol e polveri;
- i rifiuti dovranno essere trattati e recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente ed in particolare:
 - senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;
 - senza causare inconvenienti da rumori o da odori;
 - senza danneggiare il paesaggio;
- la ditta, per quanto non previsto nel presente decreto, si dovrà attenere alla normativa vigente (nazionale e regionale) in materia di rifiuti e di gestione dell'attività;
- la Ditta, allo scadere della gestione, è tenuto a presentare un piano di ripristino ambientale, riferito agli obiettivi di recupero e sistemazione dell'area, in relazione alla destinazione d'uso prevista dall'area stessa. Il piano di ripristino ambientale dovrà avere la valenza di un piano di dismissione e riconversione dell'area previa verifica dell'assenza di contaminazione, ovvero in presenza di contaminazioni, dovrà prevedere la bonifica dell'area da attuarsi con le procedure e le modalità indicate dal D. Lgs. 152/06.

PRENDERE ATTO che i lavori di messa in sicurezza della discarica di Parapoti inizieranno e si concluderanno entro i termini previsti dal cronoprogramma allegato al presente provvedimento.

STABILIRE, inoltre, che l'ARPAC, in occasione della prima visita ispettiva, è tenuta a verificare il rispetto delle normative vigenti in materia ambientale, nonché la conformità dell'impianto con il progetto approvato in Conferenza di Servizi.

PRENDERE ATTO che le acque meteoriche, provenienti dalle coperture delle baie e quelle di dilavamento piazzali, previo trattamento, recapitano nel corpo idrico superficiale "Torrente Trauso".

AUTORIZZARE, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/06, lo scarico delle acque meteoriche dell'impianto, provenienti dalle coperture delle baie e quelle di dilavamento piazzali, previo trattamento, in corpo idrico superficiale "Torrente Trauso", per una portata massima di 6,00 l/s, con le seguenti prescrizioni:

1. rispetto dei valori limite di emissione di cui alla Tab. 3 dell'allegato 5 alla parte III del D. Lgs.

- 152/06 e ss.mm.ii., colonna “Scarico in acque superficiali”. Tali valori limite non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
2. conformità del sistema complessivo dello scarico, ivi compreso i pozzetti di ispezione;
 3. gli Enti preposti al controllo devono poter accedere ai luoghi ed alle opere al fine di effettuare tutte le ispezioni che ritengano necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione dello scarico;
 4. il titolare dello scarico è soggetto, inoltre, ai seguenti obblighi e prescrizioni:
 - a) è tassativamente vietato lo scarico di:
 - ogni sostanza classificabile come rifiuto liquido (oli, fanghi, solventi, vernici, etc.);
 - benzine, benzene ed in genere idrocarburi o loro derivati e comunque sostanze liquide, solide, gassose, in soluzione o in sospensione che possano determinare condizioni di esplosione o di incendio nel sistema fognario;
 - ogni sostanza classificabile come rifiuto solido e liquido (residui della lavorazione e delle operazioni di lavaggio e pulizia degli attrezzi, utensili, parti meccaniche e della persona connesse alle attività lavorative, stracci, ecc.), anche se triturati a mezzo di dissipatori domestici o industriali, nonché filamentose o viscosi in qualità e dimensioni tali da causare ostruzioni o intasamenti alle condotte o produrre interferenze o alterare il sistema delle fognature, o compromettere il buon funzionamento degli impianti di depurazione;
 - sostanze tossiche o che potrebbero causare la formazione di gas tossici quali ad esempio, ammoniaca, ossido di carbonio, idrogeno solforato, acido cianidrico, anidride solforosa, ecc.;
 - sostanze tossiche che possano, anche in combinazione con le altre sostanze reflue, costituire un pericolo per le persone, gli animali o l'ambiente o che possano, comunque, pregiudicare il buon andamento del processo depurativo degli scarichi;
 - reflui aventi acidità tale da presentare caratteristiche di corrosività o dannosità per le strutture fognarie e di pericolosità per il personale addetto alla manutenzione e gestione delle stesse;
 - reflui aventi alcalinità tale da causare incrostazioni dannose alle strutture e comunque contenenti sostanze che, a temperatura compresa fra i 10 e 38 gradi centigradi, possano precipitare, solidificare o diventare gelatinose;
 - reflui contenenti sostanze radioattive in concentrazioni tali da costituire un rischio per le persone, gli animali, esposti alle radiazioni e per l'ambiente;
 - reflui con temperatura superiore ai 35° C;
 - le sostanze pericolose di cui alla tab. 5 alleg. 5 parte terza del D. Lgs, quali: *Arsenico, Cadmio, Cromo totale e/o Esavalente, Mercurio, Nichel, Piombo, Rame, Selenio, Zinco, Fenoli, Oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti, Solventi organici aromatici, Solventi organici azotati Composti organici alogenati, Pesticidi fosforiti, Composti organici dello Stagno, Sostanze classificate contemporaneamente “cancerogene” e “Pericolose per l'ambiente acquatico” ai sensi del D. Lgs. 52 del 3/2/1997 e ss.mm.ii.*;
 - b) comunicare tempestivamente eventuali guasti o difetti delle opere e/o condotte fino al punto di immissione nel corpo idrico superficiale e/o pubblica fognatura;
 - c) comunicare ogni variante qualitativa e/o quantitativa dello scarico, nonché eventuali modifiche delle opere e/o del sistema di rete di scarico, rispetto alle condizioni che hanno determinato il rilascio dell'autorizzazione;
 - d) obbligo di eseguire un'adeguata e periodica attività di auto-controllo e monitoraggio delle condizioni del ciclo di produzione e/o lavorazione da cui provengono gli scarichi e del sistema depurativo eventualmente utilizzato per il trattamento dei reflui, al fine di garantire

costantemente il rispetto dei valori limite di emissione previsti per le acque reflue scaricate in corpo idrico superficiale e/o pubblica fognatura;

e) obbligo di conservare presso la sede operativa tutta la documentazione e le certificazioni attestanti l'avvenuta esecuzione delle attività di auto-controllo (ad esempio: analisi chimico-fisiche, interventi di manutenzione sistema di depurazione reflui, relazione del responsabile di manutenzione dell'impianto, verbali ispettivi da parte degli organi di controllo, etc.) ed esibirla ad ogni richiesta da parte dei soggetti competenti al controllo;

f) obbligo di impegnarsi al pagamento delle spese che si renderanno necessarie per effettuare rilievi, accertamenti, sopralluoghi, ispezioni, analisi chimico-fisiche da parte dei soggetti competenti al controllo;

g) divieto categorico di utilizzo by-pass dell'impianto di trattamento depurativo;

h) smaltire i fanghi prodotti in osservanza delle norme in materia di rifiuti, ai sensi del D. Lgs. 152/06;

5. nel caso di inosservanza delle prescrizioni e degli obblighi previsti e richiamati nella presente autorizzazione, si applicheranno, a seconda della gravità dell'infrazione e salvo che il caso costituisca reato, le norme sanzionatorie oppure si procederà all'irrogazione delle rispondenti sanzioni amministrative previste nel D. Lgs. 152/2006;
6. il titolare dello scarico ha l'obbligo di effettuare l'autocontrollo sullo scarico procedendo ad analisi qualitative sulle acque reflue rilasciate, con particolare riferimento ai parametri: Ph, Colore, Odore, Materiali Grossolani, Solidi sospesi totali, BOD/5, COD, Cloro attivo libero, Cloruri, Solfati, Fosforo totale, Azoto ammoniacale, Azoto nitroso, Azoto nitrico, Tensioattivi, Olii minerali, Idrocarburi, Cadmio, Nichel, Piombo, Rame, Zinco, con cadenza temporale **mensile**. Le relative certificazioni analitiche, dovranno essere prodotte esclusivamente da un tecnico laureato, in qualità di direttore del laboratorio di analisi, con l'indicazione della data e dell'ora del prelievo e la dichiarazione che: "le analisi rispettano/non rispettano i limiti qualitativi previsti dalla tabella 3 allegato 5 del D. Lgs. 152/06, vigenti all'atto della campionatura, e che le stesse analisi si riferiscono a campioni di acque reflue significative e rappresentative dell'attività, prelevati personalmente o da persona espressamente delegata sotto la piena responsabilità del delegante". La prima certificazione analitica dovrà essere trasmessa in copia all'Autorità di Ambito ed all'U.O.D. Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno entro 10 gg. dalla data di certificazione;
7. l'autorizzazione è assentita ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta o quant'altro necessario previsti dalla Legge per il caso di specie.

AUTORIZZARE, ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. 152/06, le emissioni in atmosfera dell'impianto, che modifica "ope legis" quanto disposto sulla fattispecie in esame dalla D.G.R. 286/01 e pertanto il quadro emissivo è il seguente:

Punto di emissione	Tipologia	Provenienza	Valori stimati in Conc. mg/Nmq	MTD adottate
P1	Polveri totali PTS	Stoccaggio cumulo biostabilizzato	3,9	Deposito dei cumuli entro struttura chiusa con tettoia fissa
P2	Polveri totali PTS	Stoccaggio cumulo biostabilizzato	3,9	Deposito dei cumuli entro struttura chiusa con tettoia fissa
P3	Polveri totali PTS	Stoccaggio cumulo biostabilizzato	3,9	Deposito dei cumuli entro struttura chiusa con tettoia fissa

P4	Polveri totali PTS	Stoccaggio cumulo biostabilizzato	3,9	Deposito dei cumuli entro struttura chiusa con tettoia fissa
P5	Polveri totali PTS	Stoccaggio cumulo biostabilizzato	3,9	Deposito dei cumuli entro struttura chiusa con tettoia fissa
P6	Polveri totali PTS	Stoccaggio cumulo biostabilizzato	3,9	Deposito dei cumuli entro struttura chiusa con tettoia fissa
P7	Polveri totali PTS	Stoccaggio in cumulo del terreno vegetale	3,9	Sistema automatico di nebulizzazione
P8	Polveri totali PTS	Baia di miscelazione terreno/biostabilizzato	5,75	Copertura dei cumuli con telo amovibile

- con le seguenti prescrizioni:
 1. il gestore almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio, dovrà darne comunicazione all'U.O.D. Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno, al Comune e al Dipartimento ARPAC competenti per territorio;
 2. il termine massimo per la messa a regime è stabilito in 60 gg. a partire dalla data di messa in esercizio dello stesso. Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al succitato termine, il gestore dovrà presentare una richiesta all'U.O.D. Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno nella quale dovranno essere descritti gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga ed indicato il nuovo termine per la messa a regime. La proroga s'intende concessa qualora la Regione non si esprima nel termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta;
 3. dalla data di messa a regime decorre il periodo di 10 giorni di marcia controllata, nel corso dei quali il gestore è tenuto ad eseguire un campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dal punto di emissione autorizzato. Il campionamento dovrà permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il relativo flusso di massa;
 4. i rapporti di prova delle analisi relative al controllo delle emissioni atmosferiche dovranno essere redatti ai sensi delle norme tecniche adoperate e delle leggi vigenti e pervenire entro 30 gg dalla data di messa a regime degli impianti, all'U.O.D. Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno, al Comune e al Dipartimento ARPAC competenti per territorio;
 5. stabilire che i controlli sulle emissioni siano effettuati almeno una volta all'anno, le cui risultanze dovranno poi essere trasmesse alla U.O.D. Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno;
 6. è fatto obbligo alla Ditta della tenuta dei registri di cui all'Appendice 1 e 2, Allegato VI, parte V del D. Lgs. 152/06, nonché, in caso di installazione dei sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni, del registro di cui all'Appendice 3, Allegato VI, parte V del D. Lgs. 152/06;
 7. stabilire che le caratteristiche dei dispositivi di accessibilità e dei punti di misura e campionamento per la verifica dei limiti delle emissioni in atmosfera, siano conformi a quanto disposto dalla D.G.R.C. 4102/92 e dal D. Lgs. 152/06;
 8. effettuare il pagamento degli oneri previsti per i controlli sulle emissioni in atmosfera entro trenta giorni dalla ricezione del relativo preventivo da parte del Dipartimento Arpac di Salerno;
 9. le copie delle risultanze dei controlli annuali dovranno essere custodite presso la sede dell'impianto a disposizione degli organi preposti ai controlli;
 10. è fatto obbligo che siano sempre e comunque previste tutte le misure appropriate di prevenzione dell'inquinamento atmosferico, tali da non alterare le normali condizioni ambientali e di salubrità dell'aria, al fine di evitare pregiudizio diretto o indiretto per la salute;
 11. è fatto obbligo che per la verifica ed il rispetto dei limiti di emissione siano utilizzati i metodi di prelievo, di analisi ed i criteri di valutazione previsti dalla normativa vigente;
 12. demandare, ai sensi della Legge Regionale n° 10/98 - art. 5, all'A.R.P.A.C., l'accertamento della regolarità, delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, se previsti, e l'invio delle risultanze dei controlli effettuati ai sensi delle Delibere di G.R. n.750/04 e n. 154/07 alla U.O.D. Autorizzazioni Ambientali Rifiuti Salerno.

PRECISARE, altresì, che la presente autorizzazione non esonera la ditta dal conseguimento di ogni altro parere, nulla osta, autorizzazione, ecc., necessari per l'esercizio dell'attività. Si richiamano in particolare gli obblighi in materia di salute e di sicurezza sul lavoro e igiene pubblica, nonché in materia di prevenzione incendi di cui al D.P.R. n. 151/2011.

FAR PRESENTE che avverso il presente decreto è ammesso, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii., ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica.

NOTIFICARE a mezzo pec il presente decreto alla ditta EcoAmbiente Salerno S.p.A. al seguente indirizzo: "ecoambientesalerno@pec.it".

TRASMETTERE copia del presente decreto alla Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti della Regione Campania, all'Amministrazione Provinciale di Salerno, al Sindaco del Comune di Montecorvino Pugliano (Sa), all'A.R.P.A.C. Dipartimento di Salerno, all'ASL Salerno, all'Ente d'Ambito dei Servizi di Gestione Integrata dei Rifiuti, all'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, all'U.O.D. Genio Civile di Salerno, alla Società Terna S.p.A., alla Comunità Montana Monti Picentini, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Salerno, alla Sezione Regionale del Catasto Rifiuti ARPAC, alla Sezione Regionale Albo Gestori Ambientali c/o CCIAA di Napoli.

INVIARE il presente decreto al Settore Bollettino Ufficiale per la pubblicazione.

Avv. Anna Martinoli